

ESNTE REGISTRAZIONE - ESNTE BOLLI - ESNTE ORITTI



19300.15

29 SET. 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 18647/2009

Cron. 19300

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI MACIOCE

- Presidente - Ud. 16/06/2015

Dott. ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere - PU

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18647-2009 proposto da:

CREDITO EMILIANO S.P.A. - GRUPPO BANCARIO "CREDITO EMILIANO - CREDEM" C.F. 01806740153, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SICARI, rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO TREVISAN, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -*contro*

VASSALLO GIUSEPPE C.F. VSSGPP61H26L274Q;

- intimata -

Nonché da:

VASSALLO GIUSEPPE C.F. VSSGPP61H26L274Q, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato GAETANO DI GIACOMO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO SCHIAVO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A. - GRUPPO BANCARIO "CREDITO EMILIANO - CREDEM" C.F. 01806740153, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SICARI, rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO TREVISAN, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 960/2008 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/08/2008 r.g.n. 512/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l'Avvocato SCHIAVO GIANFRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibile



incidentale.

1
Honey

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 20 agosto 2008, la Corte d'appello di Salerno respingeva l'appello principale di Credito Emiliano s.p.a. e incidentale di Giuseppe Vassallo avverso la sentenza di primo grado, che aveva: a) respinto le domande della banca di accertamento del recesso del secondo, proprio agente cui conferito mandato il 6 agosto 2001, in via anticipata (il 21 gennaio 2003) rispetto ai sessanta mesi pattuiti e pertanto in violazione dell'impegno assunto e di condanna al pagamento della somma di € 61.440,12 per ripetizione di indebito conseguente a ricalcolo provvigionale a norma dell'art. 7 all. C al mandato di agenzia e indennità di mancato preavviso; b) compensato interamente tra le parti le indennità sostitutive di mancato preavviso, spettante alla banca preponente in virtù della clausola pattizia di divieto di anticipato recesso (siccome né vessatoria né nulla) e all'agente per la ravvisata giusta causa del suo recesso (per immotivato rifiuto della prima di conclusione di due cospicui affari con le banche di credito cooperativo di Battipaglia e di Roscigno, andati a buon fine per il loro avvenuto rispettivo acquisto di € 10 milioni e di € 4,1 milioni di valori mobiliari e servizi finanziari offerti dalla banca preponente, con evidente ricaduta pregiudizievole della sua immagine professionale): in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di Giuseppe Vassallo, in favore del quale condannava pure la banca al pagamento della somma di € 146.353,56 oltre accessori, per indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. e *bonus* maturato a norma dell'art. 5 all. C al mandato, con esclusione tuttavia dell'indennità suppletiva, assorbita dal calcolo più favorevole della prima indennità e non provata la domanda risarcitoria per danno all'immagine.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva la correttezza dell'impostazione argomentativa del Tribunale, pure condividendone le valutazioni in ordine: tanto alla ricorrenza di una giusta causa (la cui nozione desumibile in via analogica da quella propria del lavoro subordinato) nel recesso dell'agente dal rapporto per la violazione dalla banca preponente dei doveri di correttezza e buona fede, con la conseguente maturazione del diritto del primo all'indennità di mancato preavviso, peraltro compensabile con quella spettante alla seconda in virtù del "patto di stabilità" ravvisabile nella previsione del recesso anticipato a titolo oneroso tra le parti, non integrante clausola vessatoria; tanto all'esclusione del carattere indebito delle somme versate dalla banca a titolo di *bonus* trimestrale, siccome dovute per

l'attività svolta e correttamente calcolate; tanto alla corretta valutazione di spettanza all'agente dell'indennità di risoluzione ai sensi dell'art. 1751 c.c. (siccome in concreto più favorevole dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall'A.E.C. in corretta applicazione dei principi del diritto dell'U.E. come interpretati dalla Corte di Giustizia) e del *bonus* ai sensi dell'art. 5 all. C, da corrispondere in unica soluzione alla scadenza del diciottesimo mese (da intendere quale termine di versamento e non condizione di spettanza); tanto, infine, alla reiezione delle domande risarcitorie dell'agente per danno patrimoniale e non patrimoniale, siccome non adeguatamente provate.

Con atto notificato il 30 luglio 2009, Credito Emiliano s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui Giuseppe Vassallo resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale su quattro motivi, cui replica la banca con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, la banca ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2119 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per erronea individuazione di una giusta causa nell'anticipato recesso dell'agente, obbligatosi ad un patto di stabilità di sessanta mesi in base al contratto di agenzia 6 agosto 2001, sull'esclusivo presupposto della risoluzione di due contratti di gestione di portafoglio con le banche di credito cooperativo di Battipaglia e di Roscigno, pure nella facoltà riconosciutale *ad nutum*, in supposta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti dell'agente (promotore finanziario), con motivazione anche contraddittoria, per il riconoscimento dalla Corte territoriale del legittimo esercizio della risoluzione *ad nutum* della preponente (intermediaria finanziaria) dei contratti con le suddette banche.

Con il primo motivo, Giuseppe Vassallo a propria volta deduce, in via incidentale, violazione e falsa applicazione dell'art. 1341, secondo comma c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non espressa sottoscrizione della clausola di stabilità quinquennale, siccome vessatoria per l'imposizione all'agente della restituzione di importi ricevuti non conguagliati, in caso di esercizio di recesso entro sessanta mesi dalla costituzione del rapporto.

Con il secondo, il predetto deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1325 n. 2 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per difetto di causa della clausola di stabilità, in quanto impegno unilaterale dell'agente allo svolgimento di attività per sessanta mesi, senza corrispettivo specifico, né vantaggio di altro genere.

Con il terzo, il predetto deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, primo comma, 1363 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per insussistenza nella suddetta clausola di un obbligo inderogabile di preavviso, per la finalità dell'art. 7 *in parte qua* di previsione dell'operazione di ricalcolo provvigionale, in caso di recesso anticipato dell'agente, durante il periodo di preavviso, diversamente contraddicendo l'art. 23 del contratto di agenzia (di previsione di libera reciproca recedibilità dal rapporto, salvo preavviso, anche decorso il quinquennio), con la conseguenza dell'erronea compensazione della relativa indennità, ritenuta reciprocamente dovuta, operata dai giudici di merito.

Con il quarto, il predetto deduce travisamento dei dati istruttori ed insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nell'erronea reiezione, per supposta carenza probatoria, nonostante le contrarie emergenze istruttorie, della domanda risarcitoria per danno patrimoniale (di mancata sponsorizzazione dalla federazione delle B.C.C. di nuove iniziative, per effetto dell'inaffidabilità di Credem s.p.a.) e non patrimoniale (lesione alla credibilità e reputazione commerciale dell'agente).

L'unico motivo di ricorso principale, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2119 c.c. e vizio di motivazione, per erronea individuazione di una giusta causa nell'anticipato recesso dell'agente, è fondato.

La Corte territoriale non ha infatti individuato, nel processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta della norma denunciata, la specifica violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, tale da integrare l'ipotesi di giusta causa di recesso, sia pure con valutazione di gravità calibrata sul contratto di agenzia, cui anche applicabile. È noto che l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, sia applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia (in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali)

[Handwritten signature]

*Vessa è
[Handwritten signature]*

assuma una maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato: con la conseguenza, ai fini della legittimità del recesso, della sufficienza di un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. 26 maggio 2014, n. 11728).

Pur nel ribadito obbligo del preponente, nel rapporto di rapporto di agenzia ai sensi dell'art. 1749 c.c. (non soltanto nella vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall'art. 4 d.lg. 65/1999), di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente, potendo la violazione di detti obblighi contrattuali configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, in applicazione analogica dell'art. 2119 c.c., con il conseguenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21445), nel caso di specie risulta soltanto l'esercizio dalla preponente Credito Emiliano s.p.a. della facoltà di recesso *ad nutum* nei contratti di gestione con gli investitori. Ed essa è stata ritenuta legittima dalla Corte territoriale, in base all'art. 14 del contratto e delle norme regolanti il servizio di gestione del portafoglio (al primo capoverso di pg. 14 della sentenza).

Nessun elemento concreto di specifica violazione del suddetto obbligo di correttezza e buona fede è stato dedotto da Giuseppe Vassallo, al di là della tautologica affermazione della lesione della sua immagine professionale (ancora al primo capoverso di pg. 14 della sentenza), pure contraddetta dall'accertata consapevolezza degli stessi investitori, nei cui confronti si sarebbe verificata detta lesione, della mancanza di un coinvolgimento dei promotori nel recesso ingiustificato della banca, secondo la riferita dichiarazione del direttore generale di B.C.C. di Roscigno (*"in tale recesso ingiustificato i promotori non ebbero alcun coinvolgimento"*: così al primo capoverso di pg. 19 sentenza).

Né, a differenza che nel rapporto di lavoro subordinato assistito da un obbligo datoriale di protezione della professionalità del lavoratore dipendente (Cass. 30 novembre 2010, n. 24231) e la cui tutela è prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro (Cass. 12 marzo 2004, n. 5161), sul preponente grava un obbligo analogo di "tutela" degli interessi del procacciatore-agente (con un'indebita commistione tra due contratti mai collegati) attraverso la imposizione di regole di *conservazione* dei contratti procurati a garanzia dell'interesse (e dell'immagine) di colui che abbia concorso a procurarli.

T dell'incidentale
Uuor

Per tali ragioni esso deve essere pertanto accolto.

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1341, secondo comma c.c., per non espressa sottoscrizione della clausola di stabilità quinquennale) può essere esaminato congiuntamente con il secondo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1325 n. 2 c.c. e vizio di motivazione, per difetto di causa della clausola di stabilità) e con il terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, primo comma, 1363 c.c. e vizio di motivazione, per insussistenza nella suddetta clausola di un obbligo inderogabile di preavviso), per la loro stretta connessione.

Essi sono infondati.

Deve, infatti, essere esclusa la denunciata natura vessatoria della clausola di stabilità quinquennale, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, secondo comma c.c.: non, in particolare, nelle restrizioni alla libertà contrattuale nei confronti dei terzi, per la previsione di un periodo di dodici mesi di preavviso ai soli fini della possibilità per la preponente di riliquidazione delle provvigioni in ragione del recesso anticipato dell'agente rispetto al patto di stabilità (in tale senso rettificando la motivazione della sentenza impugnata, secondo la prospettazione del terzo motivo), così da computarle su quanto effettivamente spettante sulla base del trattamento economico scelto dall'agente (di erogazione provvigionale anticipata condizionata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e concordati tra le parti, secondo l'allegato C: come indicato a pgg. 1 e 2 del ricorso, 6 e 7 del controricorso al ricorso incidentale).

Neppure, tanto meno, ricorre un'ipotesi di nullità per difetto di causa, pienamente integrata dalla corrispettività delle prestazioni rese dall'agente in correlata ragione del trattamento economico liberamente convenuto.

Infine, il quarto motivo, relativo a travisamento dei dati istruttori ed insufficiente motivazione nell'erronea reiezione della domanda risarcitoria dell'agente per danno patrimoniale, è inammissibile.

Esso viola, infatti, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., per omessa integrale trascrizione delle deposizioni testimoniali richiamate, di cui è onerato il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, al fine di consentire al giudice di

legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse, che, per il richiamato principio, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48).

Il motivo difetta pure di una chiara sintesi finale, omologa alla formulazione di quesito a norma dell'art. 366bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*.

La deduzione nel ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso comporta infatti l'onere, imposto dalla suindicata norma, di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per cui la motivazione sia insufficiente ed esso deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulandone al termine una sintesi riassuntiva, che costituisca un *quid pluris* rispetto alla sua illustrazione e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (Cass. 7 aprile 2008, n. 8897). E tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., ma assume l'autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente (Cass. 28 dicembre 2013, n. 28242; Cass. 8 marzo 2013, n. 5858).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento del principale, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto: *"Nel rapporto di agenzia il preponente ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 1749 c.c., di agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente, potendo la violazione di detti obblighi contrattuali configurare, in base alla gravità delle circostanze, giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, in applicazione analogica dell'art. 2119 c.c., con il conseguenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto: alla condizione della specifica allegazione e deduzione di una concreta violazione di tale obbligo, senza tuttavia che sul preponente gravi un obbligo di "tutela" degli interessi dell'agente attraverso l'imposizione di regole di conservazione dei contratti procurati a garanzia dell'interesse (e dell'immagine) di colui che abbia concorso a procurarli; non*

sussistendo, a differenza che nel rapporto di lavoro subordinato, un suo obbligo, analogo a quello del datore di lavoro, di protezione della professionalità del lavoratore dipendente".

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2015

Il consigliere est.

(dott. Adriano Patti)

Il Presidente

(dott. Luigi Macioce)

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria
oggi, 29 SET. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

Virgilio Palaggi